

## Regolamento Generale

### ART. 1. DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

La denominazione ufficiale della manifestazione è MEAT-TECH 2018 – “Processing & Packaging for the Meat Industry”.

### ART. 2. ORGANIZZATORE, DATA, LUOGO E ORARIO DELLA MANIFESTAZIONE

MEAT-TECH 2018 è organizzata da Ipack Ima Srl (Sede legale: Strada Statale del Sempione km 28 – 20017 Rho (MI) – Tel.: 023191091 – Fax: 0233619826 – e-mail: ipackima@ipackima.it) in collaborazione con Fiera Milano Spa ed UCIMA (Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche per il Confezionamento e l’Imballaggio).

La Manifestazione avrà luogo da **martedì 29 maggio a venerdì 1° giugno 2018** nel quartiere fieristico di Fieramilano, Rho (Milano), Strada Statale del Sempione Km 28.

La Manifestazione è riservata ai soli operatori professionali del settore, su invito o a pagamento, e previa registrazione.

L’orario d’ingresso alla manifestazione è: **visitatori 10.00/18.00 – espositori 9.00/19.00**. Durante l’orario di apertura gli Espositori devono assicurare la loro presenza nei propri stand.

L’Organizzatore si riserva comunque il diritto insindacabile di modificare gli orari ed eventualmente la data della manifestazione.

### ART. 3. BENI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE

Sono ammessi alla Manifestazione i macchinari, le attrezzature e i prodotti compresi nell’elenco dei settori merceologici, di cui all’art. 37 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento Generale. Macchinari, attrezzature e prodotti non rispondenti alla tipologia indicata nell’elenco dei settori merceologici (art. 37) verranno subito estromessi dal Quartiere Fieristico a spese e rischio dell’Espositore. Sono pure ammessi a partecipare Consorzi, Enti, Organizzazioni, Associazioni e Stampa attinenti ai settori oggetto della Manifestazione; l’ammissione di tali organismi può essere soggetta a regolamenti specifici.

### ART. 4. ESPOSITORI

Sono ammessi come Espositori i costruttori, i rappresentanti, gli agenti e i commercianti italiani ed esteri dei beni presenti nell’elenco dei settori merceologici, di cui all’art. 37.

### ART. 5. DOMANDA DI AMMISSIONE

La Domanda di Ammissione, in originale, deve essere regolarmente compilata, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Azienda richiedente e inviata a Ipack Ima Srl – Strada Statale del Sempione km 28 – 20017 Rho (MI) entro il **31/03/2017**. L’Ammissione alla manifestazione è subordinata all’accettazione della domanda di ammissione da parte di Ipack Ima Srl che provvederà a darne conferma tramite la notifica di assegnazione posteggio ai sensi dell’art. 11.

Le domande pervenute oltre la data fissata verranno prese in considerazione e accettate compatibilmente con la disponibilità di area espositiva.

Ipack Ima Srl, a proprio insindacabile giudizio, avrà il diritto di rifiutare l’ammissione alla Manifestazione fieristica quando essa ritenga che il richiedente non disponga dei requisiti di idoneità fissati dalla legge, dal presente Regolamento Generale, dal Regolamento Tecnico e dalle variazioni ed integrazioni che dovessero essere apportate. Non sarà, inoltre, consentita l’ammissione alla Manifestazione di soggetti che siano debitori a qualsiasi titolo nei confronti dell’Organizzatore o di Fiera Milano Spa. Il rifiuto e/o la revoca di ammissione non darà luogo ad alcun indennizzo a titolo di danno o di interesse. La partecipazione a una o più edizioni precedenti della manifestazione non conferisce all’espositore alcun diritto di partecipare automaticamente ad una edizione successiva della manifestazione. Non si accettano prenotazioni di spazio inferiori ai 20 mq.

La Domanda di Ammissione non potrà contenere né riserve né condizioni di sorta, pena la sua irricevibilità. Per essere valida agli effetti dell’iscrizione, deve essere timbrata e firmata nei punti indicati dal Legale Rappresentante della società o da persona avente idonei poteri e deve essere accompagnata dal versamento degli acconti previsti dal presente Regolamento Generale. Dovrà essere inoltre allegato il Regolamento sottoscritto dal Legale Rappresentante o da persona avente idonei poteri.

### ART. 6. DICHIARAZIONE DI RAPPRESENTANZA

Le Domande di Ammissione presentate da agenti, rappresentanti od esclusivisti e/o da filiali di Case Madri straniere **devono essere accompagnate dal modulo “Elenco Aziende Rappresentate e/o Casa Madre straniera”** che potrà essere scaricato dal sito della manifestazione [www.meat-tech.it](http://www.meat-tech.it).

#### Inoltre

#### Per le rappresentate estere

In ottemperanza alle nuove disposizioni regionali relative all’internazionalità delle manifestazioni fieristiche, è fatto obbligo agli agenti, rappresentanti od esclusivisti di aziende estere di inviare con il modulo “Elenco Aziende Rappresentate e/o Casa Madre straniera” una **dichiarazione** su carta intestata della casa rappresentata e dalla stessa sottoscritta, che attesti l’esclusività del rapporto o indichi eventuali altri rappresentanti sul territorio italiano. Tale dichiarazione dovrà anche contenere il consenso della casa estera per l’utilizzazione dei propri dati ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 196/2003.

#### Per le rappresentate italiane

È richiesta una dichiarazione su carta intestata della casa rappresentata e dalla stessa sottoscritta che attesti l’esistenza e la permanenza del rapporto con la casa stessa. Tale dichiarazione dovrà inoltre contenere il consenso della casa rappresentata per l’utilizzazione dei propri dati ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 196/2003.

Il Titolare della Domanda di Ammissione è tenuto a comunicare per iscritto le eventuali variazioni o aggiunte al modulo “Elenco Aziende Rappresentate e/o Casa Madre straniera”.

La mancata indicazione da parte del Titolare della Domanda di Ammissione del nome delle imprese nell’ “Elenco Aziende Rappresentate e/o Casa Madre straniera” comporta il divieto che queste ultime possano figurare in qualunque modo (ivi compresa la presenza del loro nome, marchi o dei loro prodotti) quali espositrici nello stand, nella Guida alla Mostra, nel Catalogo online e nello Smart Catalogue della Mostra.

Nel caso di violazione dei divieti di cui sopra gli Organizzatori inviteranno il Titolare della Domanda di Ammissione a regolarizzare la posizione e, in caso di persistenza nell’inadempimento, gli Organizzatori avranno la facoltà di procedere alla cancellazione nello stand del nome e dei marchi dell’impresa rappresentata e di estromettere le merci di quest’ultima, il tutto sotto la responsabilità, rischio e spese del Titolare dello stand.

### ART. 7. COESPOSITORI

Coespositori sono quelle aziende che espongono o sono presenti nello stand dell’Espositore titolare del posteggio. Queste vengono considerate Coespositrici anche se hanno stretti legami economici ed organizzativi con l’Espositore titolare del posteggio.

L’accoglimento di un Coespositore deve essere richiesto per iscritto dall’Espositore titolare dello stand. Ciascun Espositore titolare dello stand non potrà avere più di un Coespositore. Il Coespositore è tenuto al pagamento della Quota di Coesposizione dell’ammontare di **€ 1.500,00 + IVA\*** (comprensiva del contributo per il servizio multimediale relativo al Catalogo online, allo Smart Catalogue, al Servizio di Matchmaking per la creazione dell’agenda di incontri tra Espositori e Buyers e della quota di € 95,00 per i Servizi Assicurativi – vd. Art. 17.2 del Regolamento Generale). Per essere ammesso alla manifestazione il Coespositore dovrà sottoscrivere per accettazione il presente Regolamento Generale e dovrà compilare un apposito modulo firmato sia dal proprio Legale Rappresentante sia dal Legale Rappresentante dell’azienda titolare dello stand. Tale modulo gli verrà inviato da Ipack Ima Srl su richiesta dell’Espositore titolare dello stand.

Resta inteso che è solo l’Espositore titolare dello stand autorizzato ad effettuare gli ordini relativi ai servizi per la manifestazione. Il Coespositore che intendesse avvalersi di tali servizi dovrà rivolgersi all’espositore titolare del posteggio. Qualora il Coespositore rinunciassi alla partecipazione, l’Organizzatore tratterà integralmente la quota di Coesposizione.

L’Espositore titolare dello stand è comunque responsabile in via solidale con il Coespositore del pagamento della Quota di Coesposizione. L’accoglimento del Coespositore senza il consenso dell’Organizzatore, autorizza lo stesso a risolvere immediatamente il presente contratto per fatto e colpa dell’Espositore e a far sgomberare lo stand a spese dello stesso.

\* IVA (se dovuta e nell’aliquota di legge)

### ART. 8. CANONI DI PARTECIPAZIONE

L’Espositore è tenuto al versamento di:

- **Quota di Iscrizione titolare dello stand: € 700,00 + IVA\*** (comprensiva del contributo per il servizio multimediale relativo al Catalogo online, allo Smart Catalogue, al Servizio di Matchmaking per la creazione dell’agenda di incontri tra Espositori e Buyers e della quota di € 95,00 per i Servizi Assicurativi – vd. Art. 17.2 del Regolamento Generale)
- **Quota di iscrizione per ogni Casa Rappresentata (se esistente): € 400,00 + IVA\***
- **Quota di iscrizione per ogni partecipante in collettive: € 450,00 + IVA\*** (comprensiva del contributo per il servizio multimediale relativo al Catalogo online, allo Smart Catalogue, al Servizio di Matchmaking per la creazione dell’agenda di incontri tra Espositori e Buyers e della quota di € 95,00 per i servizi assicurativi – vd. art. 17.2 del Regolamento Generale)
- **Area Espositiva** - Le tariffe dell’area non allestita al metro quadro (tariffe a scaglioni) sono indicate nella Domanda di Ammissione della manifestazione. A seconda della tipologia dello stand assegnato verrà applicata la seguente maggiorazione fissa per i lati liberi:
  - stand con 2 lati liberi € 1.400,00 + IVA\*
  - stand con 3 lati liberi € 2.000,00 + IVA\*
  - stand con 4 lati liberi € 2.600,00 + IVA\*

\* IVA (se dovuta e nell’aliquota di legge)

Esempio di calcolo **della sola area libera** di uno stand di 120 mq, 3 lati liberi, secondo le tariffe a scaglioni, con iscrizione entro il **31 marzo 2017**:

<b>Fino a 50 mq:</b> 50 mq x € 241,00/mq =	<b>€ 12.050,00 + IVA*</b>
<b>Da 51 a 100 mq:</b> 50 mq x € 229,00/mq =	<b>€ 11.450,00 + IVA*</b>
<b>Da 101 a 200 mq:</b> 20 mq x € 224,00/mq =	<b>€ 4.480,00 + IVA*</b>
<b>Oltre i 200 mq:</b> 0 mq x € 217,00/mq =	<b>€ 0,00 + IVA*</b>
<b>Totale</b>	<b>€ 27.980,00 + IVA*</b>
<b>Maggiorazione fissa 3 lati liberi</b>	<b>€ 2.000,00 + IVA*</b>
<b>Totale area</b>	<b>€ 29.980,00 + IVA*</b>

\* IVA (se dovuta e nell’aliquota di legge)

## ART. 8A. SERVIZI VARI IRRINUNCIABILI

Al fine di rendere più agevole la partecipazione alla mostra, sono stati inoltre forfettizzati i seguenti "Servizi vari irrinunciabili":

- utilizzo wi-fi nel padiglione espositivo
  - potenza elettrica installata fino a 10 kW monofase
  - pulizia degli stand
  - imposta comunale sulla pubblicità (v. art. 22)
  - estintori (uno o più in rapporto ai mq occupati)
  - assolvimento dei diritti d'Autore derivanti da eventuali installazioni audiovisive negli stand, soggette alle norme esattive. In tale copertura non sono compresi i diritti sulle esibizioni dal vivo (con cantante e/o strumenti musicali) per le quali l'Espositore deve provvedere direttamente ad assolvere i diritti presso gli uffici SIAE posti sul territorio cittadino.
- Sono altresì inclusi i diritti spettanti ai sensi degli articoli 72 e 73bis L.633/1941, agli artisti interpreti esecutori ed ai produttori fonografici titolari dei diritti sulle registrazioni e, per loro conto SCF – Consorzio Fonografici.
- Non sono invece inclusi i diritti spettanti agli artisti interpreti ed esecutori ed ai produttori fonografici ai sensi dell'art.73 della citata Legge per la diffusione di fonogrammi e video musicali nel corso di sfilate di moda, DJ set con o senza ballo.
- Pertanto gli organizzatori di tali eventi sono invitati a contattare SCF – Consorzio Fonografici Via Leone XIII, 14 – Milano – al fine di adempiere agli obblighi previsti dalle vigenti leggi.

L'addebito per i "Servizi vari irrinunciabili" verrà fatturato al costo di € 7,45/mq + IVA\* e dovrà essere corrisposto unitamente al saldo del canone di partecipazione.

\* IVA (se dovuta e nell'aliquota di legge)

## ART. 8B. SERVIZI FACOLTATIVI

### PREALLESSTIMENTO

Per rendere più agevole all'Espositore la partecipazione alla fiera è stata predisposta la fornitura di allestimento stand, per metrature fino a 60 mq i cui costi sono da sommare al costo dell'area espositiva. I dettagli dell'offerta sono riportati nel prospetto allegato alla documentazione di partecipazione. Non è consentita la rinuncia allo stand preallestito dopo il termine del 31 marzo 2018. In caso di rinuncia dopo tale data, l'Espositore sarà comunque tenuto al pagamento di quanto dovuto per l'allestimento prenotato.

### AREA A SOPPALCO

È consentita la costruzione di soppalchi in tutti i padiglioni alle seguenti condizioni:

- il soppalco potrà essere costruito esclusivamente per stand a 3/4 lati liberi e di superficie a terra non inferiore a mq 150;
- la zona soppalcata non potrà occupare più del 30% dell'area a terra e non potrà essere adibita ad uso espositivo.

Tali condizioni sono da intendersi quali modifica/deroga alle disposizioni di Fiera Milano Spa che verranno successivamente inviate agli Espositori.

L'area a soppalco verrà addebitata alla tariffa di € 195,00/mq + IVA\*.

Ulteriori disposizioni tecniche per la realizzazione di soppalchi verranno inviate successivamente agli Espositori che avranno prenotato con la Domanda di Ammissione anche l'area a soppalco.

\* IVA (se dovuta e nell'aliquota di legge)

## ART. 9. VERSAMENTI DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE, DEGLI ACCONTI E DEL SALDO / ONERI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

### 9.1 VERSAMENTI DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE, DEGLI ACCONTI E DEL SALDO

#### 1° ACCONTO

Contestualmente all'invio della Domanda di Ammissione l'Espositore versa:

- Quota di Iscrizione alla Mostra per l'Azienda titolare dello Stand pari a € 700,00 + IVA\* (comprensiva del contributo per il servizio multimediale relativo al Catalogo online, allo Smart Catalogue, al Servizio di Matchmaking per la creazione dell'agenda di incontri tra Espositori e Buyers e della quota di € 95,00 per i Servizi Assicurativi – vd. Art. 17.2 del Regolamento Generale)
- 1° acconto canone di partecipazione pari a € 80,00 + IVA\* per ogni mq di superficie a terra richiesta.

#### 2° ACCONTO

Da versare entro e non oltre il 30 novembre 2017:

- 2° acconto canone di partecipazione pari a € 80,00 + IVA\* per ogni mq di superficie a terra richiesta.

---

Per le iscrizioni a MEAT-TECH 2018 giunte dopo il 30 novembre 2017, l'Espositore sarà tenuto a versare la quota di iscrizione alla mostra unitamente al 1° e al 2° acconto.

---

### SALDO

Entro e non oltre il 28 febbraio 2018 l'Espositore è tenuto a versare il saldo del canone di partecipazione, Quota di Iscrizione per ciascuna Casa Rappresentata e/o Casa Madre straniera (se esistente), Servizi Vari Irrinunciabili, eventuale preallestito, in base a quanto contestualmente esposto nella Notifica di Assegnazione.

In caso di mancato integrale pagamento entro i termini di cui sopra Fiera Milano Spa potrà impedire per conto dell'Organizzatore l'ingresso del materiale espositivo nel Quartiere Fieristico e potrà riservarsi di non erogare l'energia allo stand, in fase di montaggio e durante la manifestazione.

### SUPERFICIE A SOPPALCO

Entro e non oltre 15 giorni dalla data di approvazione del progetto per la realizzazione del soppalco l'Espositore è tenuto a versare:

- acconto canone di partecipazione pari a € 90,00 + IVA\* per ogni mq di superficie a soppalco richiesta.

### QUOTA ISCRIZIONE COESPOSITORE

La quota di iscrizione che il Coespositore dovrà pagare è pari a € 1.500,00 + IVA\* e dovrà essere versata unitamente alla presentazione dell'apposita Domanda di Ammissione.

\* IVA (se dovuta e nell'aliquota di legge)

### NUOVA NORMATIVA IVA (Espositori esteri)

Dal 1 gennaio 2011, in base al DLGS n. 18/2010, applicativo della direttiva UE n.8/2008 gli Espositori esteri soggetti passivi d'imposta non sono più tenuti al versamento dell'IVA sul canone di partecipazione e servizi connessi alla Manifestazione ad esclusione dei non soggetti passivi IVA (es. privati); per poter individuare la tipologia del soggetto committente (soggetto passivo/non soggetto passivo) è indispensabile ricevere, prima dell'emissione della fattura, l'informazione della partita IVA/codice identificativo o altra idonea documentazione comprovante lo status di società e non di privato. Si rende quindi assolutamente necessario che le Domande di Ammissione pervengano con le informazioni di cui sopra; in caso contrario si dovrà procedere all'emissione delle fatture con l'assoggettamento IVA italiana.

I pagamenti potranno essere effettuati: a mezzo assegno bancario non trasferibile intestato a Fiera Milano Spa, che svolge il servizio di Tesoreria della Manifestazione, e inviato a Ipack Ima Srl - Strada Statale del Sempione km 28 - 20017 Rho (MI), oppure a mezzo bonifico bancario intestato a Fiera Milano Spa - Credito Emiliano - Ag. 4 - Milano - IBAN: IT 67Y0303201603010000002444 - BIC/SWIFT: BACRIT21067.

Nella causale del pagamento dovrà essere tassativamente indicata MEAT-TECH 2018.

In questo caso alla Domanda di Ammissione dovrà essere allegata la fotocopia dell'ordine di bonifico timbrato dalla banca per accettazione.

A tutti gli importi dovrà essere aggiunta l'IVA (se dovuta), nell'aliquota del 22% o altra aliquota di legge.

Gli Espositori stranieri interessati al recupero dell'IVA potranno rivolgersi:

- all'Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara (solo per gli Espositori di Israele, Svizzera e Norvegia) – tel. 085-5771 – fax 085-52145
- all'Amministrazione Finanziaria del proprio Stato di appartenenza (per gli espositori dell'Unione Europea).

Maggiori dettagli sono meglio specificati nel modulo "Rimborso I.V.A. per espositori stranieri" disponibile sul sito della mostra.

### 9.2 ONERI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ipack Ima Srl, nello svolgimento delle prestazioni previste dal presente Regolamento è tenuta ad osservare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni. In particolare, nel caso in cui l'Espositore sia ente pubblico e/o società a capitale pubblico e/o in ogni caso considerato "stazione appaltante" ai sensi della predetta legge, Ipack Ima Srl

- a) assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni – anche nei rapporti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese a qualsivoglia titolo interessate alla commessa;
- b) si impegna a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi verso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, alla specifica commessa pubblica ricevuta. Gli estremi dei conti verranno forniti dalla Segreteria Organizzativa su richiesta;
- c) si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a risolvere il rapporto contrattuale, anche per quello che riguarda i rapporti con i propri contraenti subappaltatori.

2. L'Espositore che sia considerato "stazione appaltante" ai sensi della predetta legge dovrà compilare la Domanda di Ammissione recante, a pena di nullità della medesima Domanda, il codice obbligatorio CIG (codice identificativo di gara) e – ove necessario – il codice CUP (codice unico di progetto) relativo all'investimento pubblico sottostante.

3. L'Espositore che sia considerato "stazione appaltante" ai sensi della predetta legge avrà facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ., nel caso in cui Ipack Ima Srl violi l'obbligo previsto alla lettera b) del precedente paragrafo 1 e/o in generale violi - anche nei rapporti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese a qualsivoglia titolo interessate alla commessa - qualsiasi obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

## ART. 10. PRESTAZIONI COMPRESSE NEL CANONE DI PARTECIPAZIONE E NELLA QUOTA DI COESPOSIZIONE

Nel canone di partecipazione sono comprese le seguenti prestazioni:

- cartello indicatore del numero dello stand
- iscrizione nella Guida alla Mostra, nel Catalogo online e nello Smart Catalogue della Manifestazione
- 1 copia della Guida alla Mostra
- servizio di Matchmaking per la creazione dell'agenda di incontri tra Espositori e Buyers
- assistenza tecnica all'Espositore nel periodo della mobilitazione e della smobilitazione della mostra
- tessere d'ingresso per Espositori sulla base dei mq dello stand assegnato, nelle seguenti quantità:

sino a 30 mq \_\_\_\_\_ n. 10 tessere  
da 31 mq a 100 mq \_\_\_\_\_ n. 20 tessere  
da 101 mq a 200 mq \_\_\_\_\_ n. 30 tessere  
oltre 200 mq \_\_\_\_\_ n. 40 tessere

- titoli di ingresso per il personale e accreditato degli automezzi nei periodi pre e post Manifestazione mediante la procedura di pre-accredito online che verrà meglio specificata con comunicazione ad hoc, inviata via e-mail, da parte di Fiera Milano.
  - Servizi Assicurativi – vd. art. 17.2 del Regolamento Generale
- Il canone di partecipazione, espresso a metro quadrato, è comprensivo dei costi di locazione dello spazio espositivo, inclusi i servizi espressamente indicati nel regolamento, nonché degli eventi complementari predisposti dall'Organizzatore in ordine a convegni e conferenze ed avvenimenti celebrativi e mondani previsti dal programma di mostra inclusa l'ospitalità di delegazioni di operatori professionali e di autorità statali, italiane e straniere, di relatori e conferenzieri.

#### **Prestazioni comprese nella quota di coesposizione:**

- iscrizione nella Guida alla Mostra, nel Catalogo online e nello Smart Catalogue della Manifestazione
- 1 copia della Guida alla Mostra
- servizio di Matchmaking per la creazione dell'agenda di incontri tra Espositori e Buyers
- 3 tessere d'ingresso a uso espositore valide nei giorni di manifestazione inviate direttamente al titolare di stand
- Servizi Assicurativi – vd. art. 17.2 del Regolamento Generale

#### **ART. 11. ASSEGNAZIONE DEGLI STAND**

L'assegnazione dei posteggi viene decisa esclusivamente dall'Organizzatore tenuto conto delle esigenze tecniche, dell'interesse generale della manifestazione e, nei limiti del possibile, delle preferenze espresse dal richiedente nella Domanda di Ammissione; in nessun caso l'Organizzatore potrà essere ritenuto vincolato dalle richieste o dalle preferenze espresse dagli espositori per quanto riguarda, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'ubicazione degli stand, la superficie degli stessi, i lati liberi, ecc. È considerato criterio prioritario nell'assegnazione del posteggio l'arrivo della Domanda di Ammissione entro il 31 marzo 2017.

La Notifica di Assegnazione dello stand viene trasmessa all'Espositore solo se questi è in regola con il pagamento dell'acconto previsto all'art. 9 del presente Regolamento Generale e solo se, nel caso di agenti, distributori o rappresentanti di aziende estere, questi abbiano anche inviato la "Dichiarazione di Rappresentanza" di cui all'art. 6 del presente Regolamento Generale.

Successivamente alla Notifica di Assegnazione del posteggio, l'Espositore riceve un link contenente nome utente e password per accedere al sito internet e-service di Fiera Milano (da utilizzare per compilare i documenti obbligatori e per richiedere i servizi e prestazioni supplementari). Dal sito e-service si potrà accedere al tool Logistica (per l'accredito di personale e mezzi durante i giorni di allestimento e disallestimento).

L'Organizzatore ha tuttavia la possibilità, per comprovate e gravi esigenze tecnico/organizzative rispondenti all'interesse globale della Manifestazione o per cause di forza maggiore, di cambiare, ridurre, modificare o anche trasferire in altro padiglione gli stand assegnati, e ciò senza diritto per l'Espositore ad indennità o risarcimento per qualsiasi motivo.

Qualora, per cause tecnico/organizzative, venga assegnato ad un Espositore e da questi accettato uno stand con posizione di privilegio (ossia con più lati liberi) e/o di metratura superiore rispetto a quanto richiesto in domanda di ammissione, anche se non richiesti, la maggioranza dei lati liberi e l'aumento dell'area espositiva devono essere comunque corrisposti.

Senza consenso preventivo dell'Organizzatore non è permesso cedere uno stand assegnato o parti di esso a terzi, dietro o senza compenso. Nello stand non è permesso pubblicizzare prodotti o aziende, non indicate nella documentazione di partecipazione.

Il modulo "Scheda delle Specifiche Tecniche" verrà inviato a tutti gli iscritti e dovrà essere ritornato a lpack lma Srl entro i tempi richiesti. La mancata restituzione del modulo o l'incompleta compilazione del medesimo non consentirà l'assegnazione dello stand.

#### **ART. 12. RIDUZIONE DELL'AREA ESPOSITIVA / RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE**

##### **12A. RIDUZIONE DELL'AREA ESPOSITIVA**

Qualora l'Espositore intenda ridurre l'area espositiva prenotata, dovrà darne comunicazione all'Organizzatore a mezzo fax (02.33619826). In tal caso l'Organizzatore tratterà le somme relative all'acconto versate in eccedenza rispetto all'area ridimensionata. Non verranno in ogni caso accettate riduzioni d'area dopo l'assegnazione dello stand.

##### **12B. RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE**

###### **a) entro il 30 novembre 2017**

Qualora l'Espositore intendesse rinunciare alla partecipazione a MEAT-TECH 2018 entro il 30 novembre 2017 dovrà darne comunicazione all'Organizzatore a mezzo lettera raccomandata anticipata via fax (02.33619826). L'Espositore dovrà corrispondere all'Organizzatore gli acconti (1° e 2° acconto) e la quota di iscrizione.

###### **b) dopo il 30 novembre 2017**

Qualora l'Espositore intendesse rinunciare alla partecipazione a MEAT-TECH 2018 dopo il 30 novembre 2017 dovrà darne comunicazione all'Organizzatore a mezzo lettera raccomandata anticipata via fax (02.33619826). L'Espositore sarà tenuto al pagamento dell'intero importo dovuto contrattualmente, delle spese di impianto e di installazione dei servizi ordinati e/o eseguiti nell'area prenotata, di tutte le imposte e tasse assolte per conto dell'Espositore, nonché dei danni che l'Organizzatore, Fiera Milano e/o la Manifestazione dovessero subire per effetto della rinuncia.

In entrambi i casi di rinuncia, l'Organizzatore si riserva comunque la facoltà di procedere all'assegnazione dello stand ad altro Espositore, senza che tale eventuale successiva assegnazione precluda o limiti il suo diritto a richiedere gli indennizzi nelle misure come sopra definite.

#### **ART. 13. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE**

Sottoscrivendo la Domanda di Ammissione l'Espositore si impegna formalmente ad accettare il presente Regolamento Generale, il Regolamento Tecnico di Fiera Milano Spa e le Disposizioni Tecniche Supplementari di integrazione, di deroga o di modifica adottate.

#### **ART. 14. GUIDA ALLA MOSTRA / CATALOGO ONLINE / SMART CATALOGUE / MATERIALI PROMOZIONALI**

L'Organizzatore cura la pubblicazione della Guida alla Mostra, del Catalogo online, dello Smart Catalogue della Manifestazione e la realizzazione di materiale promozionale relativo alla manifestazione. Le indicazioni necessarie per la compilazione della Guida alla Mostra, del Catalogo online, dello Smart Catalogue saranno fornite dall'Espositore, sotto la sua completa responsabilità, utilizzando l'apposito modulo online. L'inserimento nella Guida alla Mostra sarà garantito a tutti gli Espositori che avranno effettuato l'iscrizione alla Manifestazione non oltre il 28 febbraio 2018. L'organizzatore e Fiera Milano Media Spa mettono a disposizione dell'Espositore uno spazio virtuale per promuovere le aziende anche online. Il catalogo online contiene informazioni commerciali relative agli espositori. L'Espositore pertanto, con l'accettazione del presente Regolamento Generale, presta il proprio assenso alla resa del servizio e all'utilizzo – da parte dell'Organizzatore e di Fiera Milano Media – dei propri dati.

L'inserimento nel Catalogo online / Smart Catalogue sarà garantito a tutti gli espositori che avranno effettuato l'iscrizione alla Manifestazione entro il 15 aprile 2018.

Si declina ogni responsabilità per eventuali omissioni, errate indicazioni e/o descrizioni, errori di stampa e/o di pubblicazione relativi ai dati dell'Espositore / Case Rappresentate / Coespositori, così come compaiono sulla Guida alla Mostra / Catalogo online / Smart Catalogue, nei materiali promozionali e/o nella segnaletica di manifestazione.

#### **ART. 15. SCARICO E RISPEDIZIONE DEL MATERIALE**

Sono a carico dell'Espositore tutte le operazioni connesse con l'introduzione nel Quartiere espositivo, lo scarico, il piazzamento nello stand, lo smontaggio e la rispedizione delle macchine e dei materiali espositivi e di allestimento.

Premesso che per tali operazioni l'Espositore può servirsi di un proprio spedizioniere di fiducia, all'interno del Quartiere Fiera è disponibile lo Spedizioniere Ufficiale della Manifestazione in grado di fornire tutti i servizi necessari secondo le modalità precisate nel fascicolo "Regolamento Tecnico". Informiamo fin da ora che all'interno dei Padiglioni, per lo scarico di macchinari, possono operare solo automezzi dotati di tubazioni per lo smaltimento dei fumi di scarico dei motori all'esterno.

#### **ART. 16. TEMPORANEA IMPORTAZIONE**

Sotto l'osservanza delle norme previste dalle vigenti leggi, l'Espositore titolare dello stand può importare temporaneamente nel Quartiere espositivo merci delle Case estere regolarmente indicate nella Domanda di Ammissione. Ogni onere e procedura relativi agli adempimenti doganali è a carico dell'Espositore.

#### **ART. 17. DICHIARAZIONE DI VALORE / ASSICURAZIONI / LIMITAZIONI RESPONSABILITÀ**

**17.1 Dichiarazione di valore** – L'Espositore è tenuto a dichiarare, utilizzando l'apposito modulo presente nella piattaforma e-service tra i documenti obbligatori, il "valore effettivo" complessivo di merci, macchinari, materiali di allestimento e attrezzature che prevederà di portare e/o utilizzare nel Quartiere, anche per conto dei marchi rappresentati fermo che, in difetto di tale dichiarazione, si intenderanno per accettati i capitali minimi di cui all'art. 17.2 che segue e salva in ogni caso la facoltà di Fiera Milano di verificare la dichiarazione eventualmente resa. In caso di sinistro, in mancanza di corrispondenza fra il valore dichiarato dall'Espositore e il valore reale dei beni assicurati, il valore assicurato sarà comunque quello dichiarato dall'Espositore. L'assicuratore, in ogni caso, avrà facoltà di corrispondere il risarcimento del danno nel rispetto del criterio proporzionale come disciplinato dall'art. 1907 del codice civile.

**17.2 Polizza "All Risks" degli Espositori** (con esclusione rischio Terrorismo e Sabotaggio) – L'Organizzatore e Fiera Milano richiedono che le merci, i macchinari, i materiali di allestimento e le attrezzature portati e/o utilizzati dagli espositori nel Quartiere Fieristico siano coperti da polizza assicurativa del tipo "All Risks" (tutti i rischi), con rinuncia alla rivalsa degli assicuratori nei confronti di Terzi, ivi compresi Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano Spa, società ad esse collegate, l'Organizzatore e i Terzi comunque interessati all'organizzazione della Manifestazione. Tale copertura assicurativa viene messa a disposizione per il tramite di Fiera Milano, per un capitale di € 25.000,00, al costo di € 95,00+ IVA, ove applicabile, che verrà addebitato nella quota d'iscrizione. Tale importo è incluso nella Quota di Iscrizione e dovrà essere pagato per ogni impresa partecipante, anche in stand collettivi. E' data la possibilità agli Espositori di incrementare il capitale automaticamente prestatato, tramite compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo presente nella piattaforma e-service tra i documenti obbligatori. E' prevista nella copertura la pattuizione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, in caso di furto, con un minimo di € 250,00 e con raddoppio di tali importi per le segnalazioni presentate dopo la chiusura della Manifestazione. Qualora un Espositore, per la garanzia su merci, macchinari, materiali di allestimento e attrezzature portati e/o utilizzati nel Quartiere Fieristico, disponga di propria assicurazione "All Risks", valida per Fiere e Mostre, con clausola di rinuncia alla rivalsa degli assicuratori nei confronti di Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano Spa, società ad esse collegate, l'Organizzatore e i Terzi comunque interessati all'organizzazione della Manifestazione, detto Espositore sarà comunque tenuto a compilare e a restituire firmato l'apposito modulo presente nella piattaforma e-service, accompagnato da dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante proprio e della Compagnia assicuratrice che i beni suddetti sono coperti con garanzia "All Risks" in misura non inferiore a quella prevista dal presente Regolamento Generale, come da fac-simile incluso nel modulo medesimo. In tal caso si provvederà allo storno dell'importo precedentemente addebitato.

**17.3 Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi** – A questa assicurazione provvederà automaticamente Fiera Milano per tutti gli Espositori, facendoli rientrare senza alcun onere nella propria polizza generale, che prevede un massimale non inferiore ad € 100.000.000,00 (cento milioni).

**17.4 Limitazioni di responsabilità** – L'Espositore con la sottoscrizione della Domanda di Ammissione accetta di sollevare Fiera Milano e l'Organizzatore da qualsiasi responsabilità per danni consequenziali, danni d'immagine, perdite di fatturati ecc. Anche per i danni diretti, in virtù della copertura assicurativa di cui all'art. 17.2 che precede, ciascun Espositore accetta di sollevare Fiera Milano e l'Organizzatore da qualsiasi responsabilità.

#### **ART. 18. SERVIZI TECNICI E SORVEGLIANZA**

Nei limiti consentiti dagli impianti esistenti, si provvede all'erogazione dell'energia elettrica (vd. art. 8A, Servizi vari irrinunciabili), dell'acqua, dell'aria compressa e di particolari forniture tecniche, restando a carico dell'Espositore il canone di allacciamento alle prese più vicine e il rimborso dei costi di fornitura.

La sorveglianza generale dei padiglioni (non dei singoli stand) viene effettuata a cura di Fiera Milano Spa. Servizi speciali di sorveglianza possono essere richiesti a Fiera Milano Spa a pagamento tramite la piattaforma e-service. Durante gli orari di apertura agli Espositori e al pubblico, la custodia degli stand compete all'Espositore. Dei servizi sopracitati e degli altri organizzati nel Quartiere espositivo verranno date notizie e prescrizioni in dettaglio nel fascicolo "Regolamento Tecnico".

#### **ART. 19. DISPONIBILITÀ E DATE DI ALLESTIMENTO E DI SMONTAGGIO DEGLI STAND**

##### **Allestimento**

I posteggi (area libera) saranno messi a disposizione degli Espositori, delimitati da strisce colorate a pavimento, salvo casi di forza maggiore, nei giorni:

da lunedì 21 maggio a lunedì 28 maggio 2018 (compresa domenica 27 maggio)

Orario di apertura dei padiglioni: dalle ore 7,30 alle ore 18,30

(il 28 maggio la chiusura dei padiglioni è fissata alle ore 18,00)

Orario di ingresso automezzi nel quartiere: dalle ore 7,00

(il 28 maggio l'orario di ingresso dei mezzi è consentito fino alle ore 15,00).

**Il giorno 28 maggio – vigilia di manifestazione – è assolutamente vietato:**

- introdurre materiali di allestimento;
- prorogare le operazioni di allestimento oltre l'orario di chiusura previsto.

#### **Proroghe d'orario**

Eventuali comprovate esigenze di limitate proroghe agli orari predetti verranno esaminate dal CUSTOMER SERVICE (Servizio Assistenza Tecnica Espositori) con la massima comprensione, nei limiti delle possibilità tecnico-organizzative e purché presentate con sufficiente anticipo e dietro il pagamento di una quota forfettaria di rimborso spese.

**L'allestimento completo e la sistemazione delle merci devono essere comunque ultimati entro le ore 18.00 del giorno precedente a quello dell'apertura della Manifestazione. Per ragioni tecnico - organizzative tale termine è da intendersi come tassativo.**

La disponibilità degli stand preallestiti verrà resa nota con apposita circolare da parte dell'Organizzatore.

L'Organizzatore può disporre altrimenti degli stand il cui allestimento non abbia avuto luogo entro le ore 18.00 del 28 maggio. In tal caso gli Espositori ai quali detti stand erano stati assegnati, restano tuttavia debitori dell'intero canone di partecipazione e degli importi per i servizi ad essi prestati.

#### **Smontaggio**

Durante lo svolgimento della manifestazione l'Espositore è tenuto ad essere presente nello stand con i propri articoli/macchinari.

L'abbandono e lo smontaggio anticipato rispetto all'orario di chiusura stabilito per l'ultimo giorno di manifestazione è severamente vietato e comporta l'automatica applicazione di una sanzione calcolata sulla base dei mq assegnati:

- Fino a 60 mq € 2.000,00 + IVA\*
- Da 61 a 120 mq € 4.000,00 + IVA\*
- Oltre i 120 mq € 6.000,00 + IVA\*

Le operazioni di smontaggio delle macchine e degli allestimenti devono essere effettuate secondo il calendario e gli orari indicati: **da sabato 2 giugno a martedì 5 giugno 2018** con orario di apertura dei padiglioni dalle ore 7,30 alle ore 18,30 ed orario di ingresso mezzi nel quartiere dalle ore 7,00 alle ore 17,30.

Eventuali comprovate esigenze di limitate proroghe verranno esaminate con la massima comprensione, nei limiti delle possibilità tecnico-organizzative e purché presentate con sufficiente anticipo al CUSTOMER SERVICE (Servizio Assistenza Tecnica Espositori) e dietro il pagamento di una quota forfettaria di rimborso spese.

Scaduti i termini stabiliti per lo sgombero degli stand, l'Organizzatore e Fiera Milano Spa non assumono responsabilità di sorta per macchinari, materiali o quant'altro lasciato incustodito negli stand. L'Organizzatore e Fiera Milano Spa si riservano tuttavia di far rimuovere d'ufficio quanto ancora giacente nello stand e farlo immagazzinare a rischio e con oneri a carico dell'Espositore, che ne accetta fin d'ora l'assunzione.

**Fiera Milano Spa addebiterà all'Espositore i costi relativi al ripristino dei danni rilevati ed al trasporto di materiale di allestimento o di quant'altro abbandonato.**

Trascorsi due mesi, gli oggetti che non fossero reclamati potranno essere venduti all'asta e il ricavato, al netto di ogni spesa ed eventuali diritti dell'Organizzatore e di Fiera Milano Spa, accreditato a favore dell'Espositore.

La permanenza dei materiali dell'Espositore nel Quartiere Fieristico comporta altresì l'obbligo di riconoscere a Fiera Milano Spa la quota di occupazione extra fiera dell'area.

\* IVA (se dovuta e nell'aliquota di legge)

#### **ART. 20. ALLESTIMENTO SPAZIO ESPOSITIVO / ALTEZZE E APPENDIMENTI / DEROGHE / PROGETTI DI ALLESTIMENTO**

All'atto dell'occupazione del posteggio per l'allestimento e la sistemazione delle merci, l'espositore è tenuto a far constatare al Customer Service – Assistenza Espositori di Fiera Milano - eventuali difetti o carenze. Gli Espositori per accedere al Quartiere Fieristico devono attenersi alle modalità indicate nella comunicazione "Disposizioni per le operazioni di montaggio e smontaggio" consultabile sul sito della manifestazione [www.meat-tech.it](http://www.meat-tech.it).

L'allestimento dello spazio espositivo deve essere realizzato tassativamente seguendo le indicazioni riportate nel Regolamento Generale della manifestazione, sul rilievo planimetrico e nel Regolamento Tecnico di Fiera Milano (consultabile sul sito della manifestazione [www.meat-tech.it](http://www.meat-tech.it)) contenente ulteriori norme di carattere tecnico ed altre di carattere generale: le stesse norme formeranno parte integrante del presente Regolamento Generale.

L'Espositore dovrà provvedere per proprio conto ed a proprie spese all'allestimento del posteggio e dovrà osservare strettamente le norme contenute nel Regolamento predetto; inoltre è tenuto a presentare preventivamente a Fiera Milano il progetto di allestimento per l'approvazione. L'Espositore si impegna ad allestire tutta l'area assegnata e ad esporre nel proprio posteggio, per tutta la durata della Manifestazione, i prodotti appartenenti al repertorio merceologico della Manifestazione contenuto nel Regolamento Generale. I prodotti esposti debbono essere posizionati in modo da non essere considerati offensivi o in contrasto alle norme di cui al D.Lgs. 81/08 (TU sulla sicurezza).

Non sono ammessi allestimenti, impedimenti e mezzi che precludano l'accesso alle aree espositive.

Di seguito sono riportate le altezze massime consentite all'interno dei padiglioni.

#### **Per la costruzione degli stand:**

- pareti divisorie e perimetrali: m 3,5
- grafica, marchi ed insegne luminose, strutture americane (senza loghi o grafiche): m 6,0 (filo superiore)
- altre strutture o pareti interne: m 5,0

Allo scopo di evidenziare i prodotti esposti rispetto agli allestimenti e per ragioni di sicurezza, non è permessa la formazione di pareti continue di chiusura degli stand, anche con elementi diversi, di lunghezza superiore al 50% dei singoli lati liberi o del fronte espositivo. Chiusure superiori al 50% dovranno essere autorizzate dall'Organizzatore.

#### **Deroghe alle altezze degli allestimenti**

Possono essere concesse, solo per iscritto, altezze oltre i limiti normalmente consentiti e in deroga, a condizione che:

- a) l'Organizzatore ne ravvisi la necessità per quegli stand di superficie tale da giustificarne la richiesta;
- b) sia garantita una distanza dagli impianti tecnici del padiglione di almeno m 1,5 e ne sia consentita la loro accessibilità;
- c) non siano in contrasto o di disturbo con la segnaletica sospesa predisposta da Fiera Milano Spa;
- d) sia garantito il rispetto dei termini regolamentari per il montaggio e lo smontaggio dell'allestimento;
- e) che non arrechino pregiudizio ai posteggi adiacenti o all'estetica della mostra.

#### **Progetti di allestimento**

I progetti di allestimento devono essere inviati a Fiera Milano da tutti gli Espositori ad eccezione di coloro che hanno fatto richiesta di stand preallestito.

Il progetto di allestimento, completo di planimetrie e sezioni quotate, deve essere allegato nell'apposita posizione sul sito e-service di Fiera Milano (pulsante: progetto di allestimento).

Fiera Milano tramite il Customer Service Assistenza Espositori provvederà alla verifica del progetto di allestimento nel rispetto dei Regolamenti di Manifestazione e Tecnico, richiedendo eventuali adeguamenti ai regolamenti. Ottenuta l'approvazione, gli Espositori provvederanno, autonomamente ed a proprie spese, alla predisposizione delle pareti perimetrali ed alla pavimentazione del proprio stand. Qualora la parete divisoria in comune con un altro Espositore sia superiore all'altezza standard di m 3,5 occorrerà produrre alla Segreteria Organizzativa l'assenso scritto del confinante. Tutte le rifiniture degli stand dovranno essere curate a regola d'arte sui lati esterni e sui lati confinanti con altri posteggi, con finitura neutra; deve essere garantito l'accesso ai singoli impianti sia nel caso di pavimentazioni in moquette, ecc., sia nel caso di pavimentazioni sopraelevate.

Per la realizzazione di sospensioni a soffitto si rimanda alle Disposizioni contenute nel Regolamento Tecnico di Fiera Milano Spa.

**Inoltre, tutti gli allestimenti/insegne/grafiche/marchi ecc... che superano l'altezza di m 3,5 all'interno del proprio stand, dovranno essere collocati ad una distanza minima di 1,5 m dalle pareti confinanti con altri posteggi, eccezione fatta solo per le strutture americane perimetrali con solo l'impianto di illuminazione (no marchi, insegne, ecc).**

La mancata ricezione della corretta documentazione e l'assenza dell'approvazione del progetto di allestimento da parte di Fiera Milano, non permetteranno all'Espositore (o all'allestitore) di allestire il proprio spazio espositivo.

#### **ART. 21. AZIONI PROMOPUBBLICITARIE**

La pubblicità, esclusa quella all'interno del proprio stand, potrà essere effettuata dagli Espositori in ogni forma ammessa tramite Fiera Milano Spa, in accordo con Ipack Ima Srl, che se ne riserva il diritto esclusivo di gestione anche con la collaborazione di agenzie specializzate.

In caso di distribuzione di supporti fonovideografici o multimediali contenenti opere o parti di opere dell'ingegno protette ai sensi della Legge 22.4.1941 n. 633, dovranno essere preventivamente assolti i diritti d'autore, nonché gli oneri connessi alla vidimazione dei supporti, ai sensi dell'art. 181 bis della stessa legge. **L'utilizzo abusivo delle opere dell'ingegno, nonché l'assenza del bollino SIAE sui menzionati supporti sono penalmente sanzionati, a norma degli artt. 171 e seguenti, Legge 633/41.**

#### **ART. 22. IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITÀ**

Ferme restando le normative di partecipazione, l'Espositore è tenuto a corrispondere al Comune di Rho l'imposta comunale sulla pubblicità.

A seguito di accordi conclusi con il Comune di Rho nell'interesse delle categorie espositrici, tale imposta è stabilita forfettariamente sulla base della superficie occupata dalla Manifestazione. Allo scopo di evitare onerose procedure che gli Espositori sarebbero tenuti a svolgere direttamente, tale imposta è inclusa nei Servizi Vari Irrinunciabili. Fiera Milano Spa provvederà successivamente al relativo versamento al Comune di Rho.

#### **ART. 23. FOTOGRAFIE, RIPRESE VIDEO/CINEMATOGRAFICHE E DISEGNI**

I privati, i visitatori e gli Espositori non possono fare fotografie, riprese video/cinematografiche e disegni all'interno dei padiglioni se non muniti di apposita autorizzazione da parte dell'Organizzatore. In ogni caso gli Espositori che già dispongono di un proprio fotografo dovranno impegnarsi a fotografare esclusivamente il proprio posteggio ed i prodotti in esso esposti, previa autorizzazione richiesta all'Organizzatore. Fiera Milano Spa e Ipack Ima Srl potranno fotografare qualsiasi stand e usare le relative riproduzioni senza necessità di autorizzazione alcuna da parte degli Espositori e Coespositori e senza che possa essere esercitata da questi alcuna rivalsa o pretesa.

#### **ART. 24. DIVIETI**

**In particolare non sono consentiti:**

- impianti sonori la cui rumorosità non sia contenuta nel limite strettamente indispensabile e che arrechino disturbo agli Espositori limitrofi. Gli Espositori che faranno uso di complessi di amplificazione acustica dovranno attenersi a quanto disposto in merito nel Regolamento Tecnico (art. 8.2.2); onde non superare i limiti imposti, gli Espositori dovranno munire i propri impianti di amplificazione di dispositivi di automitizzazione dell'intensità sonora opportunamente tarati allo scopo. Per quanto riguarda i macchinari esposti, la rumorosità deve essere contenuta nei limiti consentiti dalla normativa di legge
- fonti luminose che arrechino disturbo agli Espositori limitrofi

**Non sono inoltre consentite:**

- la vendita con consegna immediata del prodotto esposto
- l'esposizione di cartelli sulle macchine o nello stand con l'indicazione dei prezzi, premi o altro
- la distribuzione di brochure o altro materiale promozionale (volantinaggio) nei corridoi dei padiglioni espositivi, all'interno del Quartiere Fieristico e nelle immediate vicinanze degli ingressi alla Manifestazione
- la distribuzione e la consegna di qualsiasi materiale tecnico-divulgativo e pubblicitario (riviste, manuali, volumi, opuscoli o quanto altro) non di stretta pertinenza dell'Espositore, il quale, peraltro, potrà provvedere alla distribuzione o alla consegna di materiale pubblicitario, purché di stretta pertinenza al suo settore di attività, solamente all'interno del proprio posteggio
- le azioni pubblicitarie per aziende non espositrici
- la ricerca di personale mediante altoparlante
- la permanenza nei posteggi o nel recinto della Manifestazione durante le ore di chiusura

Tutte le precisazioni del caso saranno fornite nel fascicolo "Regolamento Tecnico". In caso di inottemperanza dell'Espositore a tali divieti, l'Organizzatore si riserva la facoltà di chiudere il relativo stand.



## ART. 25. SICUREZZA DEL LAVORO

Ogni Espositore è tenuto alla più scrupolosa osservanza dell'intero sistema normativo vigente, anche e soprattutto in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, e della normativa giuslavoristica, previdenziale e assistenziale per tutto il periodo di durata della Manifestazione, inclusi i tempi di montaggio e smontaggio degli allestimenti dei posteggi ed ogni altra attività connessa. L'Espositore, inoltre, si impegna ad osservare e a far osservare a tutte le imprese esecutrici che operano per suo conto, durante il montaggio e lo smontaggio dello stand e in relazione a qualsiasi altra attività inerente o connessa, il Regolamento Tecnico di Fiera Milano e ogni sua sezione integrativa, le disposizioni contenute nell'art.88 del D.Lgs. 81/2008, comma 2-bis e relativo D.M. di attuazione del 22.7.2014, emesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero della Salute.

Il Regolamento Tecnico, consultabile sul sito [www.fieramilano.it](http://www.fieramilano.it), nel link alla Mostra, nella sezione "Espositori - Informazioni tecniche" contiene, fra l'altro, regole cautelari in materia di sicurezza di mostra (prevenzione incendi, impianti elettrici, protezione ambientale, ecc.), con esclusioni delle norme di sicurezza specifiche riguardanti le attività svolte dall'Espositore o appaltate da questi alle imprese esecutrici (attività di montaggio e smontaggio stand e attività connesse) la cui verifica ed osservanza rimane in capo all'Espositore medesimo.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi contenuti nel D.M. 22.7.2014 citato, l'Organizzatore mette a disposizione i documenti di cui agli allegati IV e V del D.M. medesimo, sul sito web di Fiera Milano.

I comportamenti non conformi alle normative di sicurezza sopra richiamate, in particolare quando possono influire sulla sicurezza generale dei padiglioni e dei terzi presenti, potranno essere oggetto di intervento da parte dell'Organizzatore e/o di Fiera Milano, nell'ambito di controlli casuali e a campione e comportare la disattivazione immediata delle utenze erogate al posteggio o la chiusura immediata dello stesso.

Qualsiasi altra conseguenza che dovesse derivare dall'inosservanza delle disposizioni sopra richiamate è unicamente addebitabile alla responsabilità dell'Espositore e delle Imprese da questo incaricate. Fiera Milano potrà allontanare dal Quartiere Fiera il personale delle imprese esecutrici/lavoratori autonomi che operano per conto dell'Espositore qualora sia privo del tesserino di riconoscimento previsto dagli artt. 18, comma 1, lett. u), 21, comma 1, lett. c), 26, comma 8 del D. Lgs. 81/08 e il personale extracomunitario qualora, anche in presenza del tesserino di cui sopra, non risulti in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità leggibile o di carta di identità valida e leggibile.

Al Datore di Lavoro responsabile e referente del personale allontanato verrà contestato l'addebito.

L'Espositore che, in qualità di committente, ha autorizzato la ditta ad operare nel quartiere per proprio conto per l'esecuzione di lavori, verrà informato della contestazione.

**L'Espositore è responsabile della conformità alle norme vigenti di tutto quanto viene realizzato e organizzato a sua cura e per suo conto in relazione ad allestimenti, strutture, impianti, prodotti esposti e ogni attività connessa.**

Ogni Espositore è tenuto alla nomina del "Responsabile del posteggio", figura che, ai fini della sicurezza, assume nei confronti di tutti i soggetti eventualmente interessati ogni responsabilità connessa alle attività svolte per conto dell'Espositore per tutta la durata della permanenza nel Quartiere Fieristico. A discrezione dell'Espositore, e sotto sua completa responsabilità, il "Responsabile del posteggio" può anche essere persona fisica diversa in ciascuna delle tre fasi già richiamate (allestimento, Manifestazione, smontaggio). Il nominativo del Responsabile e relativi numeri di telefono di reperibilità, devono essere indicati nei documenti obbligatori presenti nella piattaforma online e-service prima dell'inizio dei lavori di mobilitazione per l'allestimento del posteggio e comunque prima dell'accesso dei lavoratori e dei materiali nel quartiere Fiera Milano.

In mancanza della comunicazione del nominativo del "Responsabile del posteggio", tale funzione rimarrà in capo al Rappresentante Legale della Ditta Espositrice. Eventuali variazioni del nominativo del "Responsabile del posteggio" dovranno essere tempestivamente comunicate a Fiera Milano e all'Organizzatore.

**L'accesso al posteggio da parte delle imprese che operano per conto di Fiera Milano per l'erogazione di servizi avverrà solo in presenza del "Responsabile del posteggio" e dopo sua autorizzazione. Tale vincolo non esiste per il personale addetto alla sorveglianza e alla sicurezza del Quartiere.**

## ART. 26. FUNZIONAMENTO DEI MACCHINARI ESPOSTI

Le macchine e gli impianti possono funzionare, per prove dimostrative, a condizione che:

- non procurino disturbo agli espositori vicini e ai visitatori per rumori molesti, calore, vibrazioni, inquinamento da solventi, ecc.
  - vengano posizionate a filo corsia se protette da schermi fissi, anche trasparenti, ovvero vengano sufficientemente arretrate dal limite delle corsie e delimitate con barriere distanziatrici, provviste di segnaletica di sicurezza che impediscano i contatti con le parti pericolose. I comandi delle macchine esposte, se posizionati a lato corsia, dovranno essere arretrati per evitare l'occupazione della corsia da parte degli operatori
  - siano rispondenti alle vigenti Direttive della Comunità Europea relative alla sicurezza delle macchine (2006/42/CE). Di conseguenza su di esse dovrà essere apposto il marchio CE, con le caratteristiche previste da tale Direttiva
  - l'Espositore potrà esporre e far funzionare macchine non rispondenti alle Direttive CE purché un apposito cartello indichi chiaramente la non conformità di tali macchine e l'impossibilità di acquistarle prima che siano rese conformi (art. 6, comma 3, 2006/42/CE) (art.3, comma 7, D.Lgs. n. 17 del 27/01/2010)
  - qualora per ragioni di dimostrazione, ispezione o manutenzione sia necessario operare con i dispositivi di protezione disattivati, l'Espositore dovrà adottare adeguate misure di sicurezza (barriere mobili, schermi rigidi di protezione, ecc.) atte ad assicurare un livello di protezione equivalente a quello richiesto dalle norme. Le protezioni rimosse dovranno comunque essere collocate accanto alla macchina, in posizione ben visibile
  - per le macchine e impianti funzionanti, per i quali sia richiesto collaudo a norma di legge, deve essere ottenuta dagli Enti preposti apposita attestazione da esibire in caso di controllo delle Autorità competenti e degli Organi preposti
- Dovranno inoltre essere osservate le altre prescrizioni indicate nel fascicolo "Regolamento Tecnico".

L'Espositore si assume ogni responsabilità per danni a persone o a cose derivanti dal funzionamento dei macchinari esposti nel proprio stand. Eventuali condizioni di pericolo riscontrate dagli organi preposti comporteranno l'automatica sospensione dell'energia elettrica fino al ritorno delle normali condizioni di sicurezza.

## ART. 27. SERVIZIO PROPRIETA' INTELLETTUALE

L'Espositore dichiara di aver preso visione del regolamento del Servizio Proprietà Intellettuale (presente sul sito [www.meat-tech.it](http://www.meat-tech.it)) e di accettarne integralmente termini e condizioni.

## ART. 28. PAGAMENTO ESTRATTO CONTO / BUONI D'USCITA

Nei giorni immediatamente precedenti la chiusura della Manifestazione, l'amministrazione di Fiera Milano Spa provvede a riepilogare tutte le fatture emesse per servizi e forniture supplementari, nonché eventuali altri addebiti. Eventuali contestazioni per gli addebiti indicati dovranno essere presentate entro 10 giorni dalla chiusura della manifestazione; trascorso tale termine non saranno più accettate.

L'estratto conto viene trasmesso direttamente al posteggio. Il pagamento può essere effettuato, presentando l'estratto conto, presso le agenzie bancarie presenti nel Quartiere espositivo. All'atto del versamento saranno convalidati i "Buoni d'Uscita" che - debitamente compilati - dovranno essere presentati alle Guardie di sorveglianza ai cancelli del Quartiere Fieristico. Ulteriori "Buoni d'Uscita" possono essere richiesti al CUSTOMER SERVICE. Per ogni uscita di materiale è obbligatorio predisporre e presentare un singolo "Buono d'Uscita".

## ART. 29. DANNI CAUSATI DAGLI ESPOSITORI

L'Espositore risponde di tutti i danni causati alle costruzioni e attrezzature messe a sua disposizione. Gli stand devono essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati dati in consegna, facendone fare debita constatazione al CUSTOMER SERVICE (Servizio Assistenza Tecnica Espositori). Le spese di ripristino per eventuali modifiche apportate o danni causati sono a carico degli Espositori.

## ART. 30. FACOLTÀ DI RITENZIONE

L'Organizzatore e Fiera Milano Spa si riservano il diritto di non consentire l'uscita dei materiali esposti in caso di inadempimento contrattuale o illecito extra-contrattuale da parte dell'Espositore. In caso di esercizio di tale diritto, l'Organizzatore e Fiera Milano Spa non potranno essere in alcun modo ritenute responsabili per qualsiasi fatto e/o danno, sia diretto che indiretto, verificatosi nell'applicazione del predetto diritto.

## ART. 31. MODIFICHE AL REGOLAMENTO

L'Organizzatore si riserva di stabilire - anche in deroga al presente Regolamento Generale - ulteriori norme e disposizioni da esso giudicate opportune a meglio regolare l'esposizione e i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni hanno valore equipollente al presente Regolamento e hanno perciò carattere di obbligatorietà. In caso di inadempimento alle prescrizioni del presente Regolamento e alle ulteriori norme e disposizioni, l'Organizzatore si riserva anche il provvedimento di espulsione dalla Manifestazione. È espressamente escluso il risarcimento di eventuali danni.

## ART. 32. CASI DI FORZA MAGGIORE ED ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

In caso di Forza Maggiore o comunque per cause non imputabili all'Organizzatore, l'Organizzatore potrà modificare la data della manifestazione e/o sopprimere la manifestazione in tutto o in parte. In tal caso l'Organizzatore potrà utilizzare, senza obbligo di restituzione, gli importi corrisposti dagli Espositori per far fronte alle obbligazioni assunte verso terzi e per coprire le spese di organizzazione anche parziale a qualsiasi titolo effettuate. Gli Espositori non avranno null'altro a pretendere dall'Organizzatore a titolo di danno o a qualsivoglia titolo. Analogamente l'Organizzatore non risponde ad alcun titolo in ragione dell'adozione delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro e sui prodotti così come individuate dal D.Lgs. 81/08 (T.U. sulla sicurezza) a carico degli Espositori e/o di tutti i soggetti da essi incaricati.

## ART. 33. RECLAMI

Eventuali reclami devono essere presentati per iscritto a Ipack Ima Srl che decide insindacabilmente nell'interesse generale dell'esposizione.

## ART. 34. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Organizzatore si riserva il diritto di risolvere il contratto di partecipazione con l'Espositore, con effetto immediato ed ai sensi dell'art. 1456 C.C., mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi all'Espositore medesimo in caso di violazione da parte dello stesso di uno qualsiasi degli obblighi previsti dagli artt. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 26.

## ART. 35. GIURISDIZIONE / FORO COMPETENTE

Il presente contratto sarà regolato dalla, ed interpretato in base alla, legge Italiana. Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Milano.

## ART. 36. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'ESPOSITORE

1. L'Espositore dichiara di essere informato che le disposizioni del D.Lgs. n.196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito il "Codice Privacy") riguardano il trattamento dei dati relativi a persone fisiche ("Dati Personali") e non sono applicabili nei confronti di persone giuridiche (società), enti ed associazioni e delle informazioni riferite a tali soggetti (per i quali restano ferme solo le norme in tema di servizi di comunicazione elettronica). Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della riservatezza.
2. I Dati Personali riferiti dall'Espositore, ove operante quale impresa individuale, piccolo imprenditore o professionista, nonché dei rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori dell'Espositore indicati nella Domanda di ammissione o rilasciati anche successivamente sono raccolti e trattati da Ipack Ima Srl (di seguito, il "Titolare") nei termini descritti nei successivi commi.
3. I Dati Personali sono necessari per l'esecuzione degli obblighi e prestazioni concernenti la partecipazione alla Manifestazione, organizzata dal Titolare, alla fornitura dei relativi servizi e ai connessi adempimenti amministrativi, contabili e fiscali, secondo le modalità e nei limiti indicati nella Domanda e nel presente Regolamento. Il conferimento dei dati per tali finalità è obbligatorio ed in caso di mancato conferimento non sarà possibile ammettere l'Espositore alla Manifestazione e fornire i correlati servizi. I suoi dati saranno utilizzati anche per attività di marketing inerenti a servizi già acquistati. Si ricorda che in qualsiasi momento è possibile negare il consenso per tale finalità con le modalità previste dall'art. 7. Per dette finalità, i Dati Personali sono utilizzati, con modalità manuale a mezzo di archivi cartacei e mediante ausilio di strumenti elettronici, attraverso sistemi automatizzati come previsto nell'art. 130 del Codice e mediante l'utilizzo di report legati al miglioramento dei risultati delle comunicazioni (per maggior informazioni si rimanda all'informativa newsletter disponibile sul sito) nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 11, 31 e seguenti del Codice della Privacy e mediante l'adozione delle misure minime di sicurezza previste dal disciplinare tecnico (Allegato B). I dati dell'Espositore saranno conservati presso la sede del Titolare, presso la sede del provider esterno e presso la piattaforma utilizzata per l'invio di informazioni commerciali (CRM) e saranno trattati da personale debitamente incaricato dal Titolare del trattamento (per maggiori informazioni contattare il Titolare).
4. Previo consenso dell'Espositore (da rilasciare tramite le apposite caselle da selezionare nel presente Regolamento Generale), i Dati Personali e le informazioni (es.: recapiti telematici) anche di società, enti od associazioni possono essere trattati dal Titolare per finalità di:
  - a) attività informativa, commerciale, promozionale, pubblicitaria inerente i prodotti e in genere eventi ed iniziative del Titolare o di terzi promossi dal Titolare, tramite posta elettronica, anche mediante invio di newsletter e iscrizione in mailing list, telefonate con o senza operatore, invio di Mms, Sms, posta cartacea;
  - b) analisi dei dati per l'individuazione, attraverso anche elaborazioni elettroniche, da parte di Ipack Ima delle sue preferenze e dei possibili servizi e prodotti di suo interesse;
  - c) comunicazione dei dati a UCIMA, Proma-Pack e Fiera Milano per invio, quali autonomi Titolari del trattamento, di materiale pubblicitario, compimento di ricerche di mercato o comunicazioni commerciali per posta, telefono, sistemi automatizzati di chiamata (fax, e-mail, sms, mms, ecc.) su proprie manifestazioni fieristiche, servizi e prodotti;
  - d) comunicazione dei dati a terzi facenti parte delle categorie merceologiche coinvolte alla manifestazione del Titolare come indicato sul sito [www.meat-tech.it](http://www.meat-tech.it) sezione settori espositivi per invio, quali autonomi Titolari del trattamento, di materiale pubblicitario, compimento di ricerche di mercato o comunicazioni commerciali per posta, telefono, sistemi automatizzati di chiamata (fax, e-mail, sms, mms, ecc.) su propri servizi e prodotti.I dati raccolti per le suddette finalità sono gestiti anche attraverso l'inserimento degli stessi nel CRM aziendale del Titolare.

5. Per le finalità di cui al precedente comma 4, il rilascio dei dati è facoltativo e non ha conseguenze sulla partecipazione dell'Espositore alla manifestazione e sulla fruizione dei relativi servizi, ed i dati saranno comunque gestiti mediante procedure informatizzate (con elaborazione dei dati secondo criteri relativi, ad esempio, ad attività imprenditoriale, lavorativa, professionale o di altro tipo, aree geografiche, tipologia manifestazioni/servizi fruiti, ecc.) e potranno essere conosciuti da personale a ciò incaricato. I suoi dati sono comunicati a soggetti esterni (fornitori o tecnici) per attività o servizi relativi allo svolgimento della Manifestazione, alle società del gruppo Fiera Milano, ad altri soggetti del settore fieristico e a quanti siano coinvolti nei settori economici inerenti alla manifestazione, stampatori, società legate alla gestione del marketing, di gestione dei dati, studi di consulenza amministrativa, imprese di rilevazione della performance della manifestazione. I suoi dati potranno essere comunicati ad operatori economici nell'UE o Extra UE qualora necessario per adempiere al rapporto in corso. L'elenco aggiornato di tali soggetti è disponibile presso il Titolare inviando una mail a [privacy@ipackima.it](mailto:privacy@ipackima.it). I suoi dati saranno diffusi attraverso la pubblicazione, anche per via telematica, dei cataloghi delle Manifestazioni. I suoi dati previo suo consenso potranno essere comunicati a terzi per le finalità esplicitate al punto c) e d).
6. Il Titolare del trattamento è Ipack Ima Srl - Strada Statale del Sempione 28 - 20017 Rho (Milano) nella persona del legale rappresentante pro-tempore. Il Titolare ha nominato il Responsabile per il riscontro delle richieste degli interessati (nominato disponibile presso la sede del Titolare oppure inviando una mail a [privacy@ipackima.it](mailto:privacy@ipackima.it)). Nella sua qualità di interessato Lei gode dei diritti di cui all'art. 7 del Codice fra cui il diritto di accedere gratuitamente ai dati, di ottenerne la conferma dell'esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza, di chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, oppure la rettifica. Ha diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Qualora l'interessato dovesse contattare il Titolare o il Responsabile è pregato di fornire un indirizzo di via elettronica, un nominativo, un indirizzo e/o un numero di telefono, al fine di permettere la corretta gestione della richiesta. In alternativa ai sistemi di cancellazione automatica previsti da Ipack Ima Srl in calce alle proprie e-mail, per non ricevere più comunicazioni di marketing diretto automatizzato (e-mail, SMS, MMS, fax) sarà sufficiente scrivere in qualsiasi momento una e-mail all'indirizzo [privacy@ipackima.it](mailto:privacy@ipackima.it) con oggetto "cancellazione da automatizzato". Per non ricevere più comunicazioni di marketing diretto tradizionale (telefonate con operatore, posta cartacea) sarà sufficiente scrivere in qualsiasi momento una e-mail all'indirizzo [privacy@ipackima.it](mailto:privacy@ipackima.it) con oggetto "cancellazione da tradizionale". Per opporsi al trattamento di profilazione sarà sufficiente scrivere in qualsiasi momento a [privacy@ipackima.it](mailto:privacy@ipackima.it) con oggetto "no profilazione".
7. Le informazioni di cui al presente articolo sono rese dal Titolare ai sensi dell'art. 13 del Codice Privacy e l'Espositore si impegna a comunicarle alle persone fisiche (suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori), cui si riferiscono i Dati Personali forniti ai fini della partecipazione alla Manifestazione ed alla fornitura dei relativi servizi, nonché a garantire che i Dati Personali siano lecitamente utilizzabili da parte del Titolare a tali fini e a manlevare e/o indennizzare il Titolare per ogni costo o danno derivanti dalla violazione da parte dell'Espositore degli obblighi assunti ai sensi del presente articolo nei confronti del Titolare.

#### ART. 37. ELENCO DEI SETTORI MERCEOLOGICI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE.

Qui di seguito sono riportati i settori merceologici ammessi alla Manifestazione.

Gli Espositori devono indicare, nelle apposite caselle della Domanda di Ammissione, un massimo di tre numeri corrispondenti ai principali settori merceologici di pertinenza nei quali rientrano i loro prodotti/servizi.

#### Settori Merceologici:

- 1) Tecnologie di abbattimento/macellazione
- 2) Tecnologie di processo e trasformazione delle carni
- 3) Tecnologie e materiali per imballaggio e confezionamento
- 4) Tecnologie per la lavorazione del pesce e dei prodotti ittici
- 5) Sistemi di refrigerazione
- 6) Ingredienti, spezie e additivi per la lavorazione delle carni
- 7) Materiali per la lavorazione delle carni
- 8) Attrezzature per la pulizia, l'igiene e la sicurezza dell'ambiente di lavoro
- 9) Allestimenti per gli ambienti di lavoro
- 10) Attrezzature per il punto vendita
- 11) Carni fresche, carni congelate, consorzi, importatori, uffici promozione carni
- 12) Società di servizi, consulenza, Information Technology
- 13) Stampa, Istituzioni

#### CONSENSO DELL'ESPOSITORE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Artt. 23 e 130 D.Lgs. 196/2003 - Codice Privacy

In relazione alle informazioni sul trattamento dei Dati Personali riportate all'art. 36 del Regolamento Generale, l'Espositore dichiara di acconsentire a tale trattamento da parte di Ipack Ima Srl, quale Titolare, per finalità di:

a) attività di marketing effettuato da Ipack Ima come indicato nel punto a) dell'informativa

**Si, acconsento**                       **No, non acconsento**

b) analisi dei dati per l'individuazione, attraverso anche elaborazioni elettroniche, da parte di Ipack Ima delle sue preferenze e dei possibili servizi e prodotti di suo interesse come indicato nel punto b) dell'informativa. Il servizio permette di personalizzare il servizio erogato da Ipack Ima Srl

**Si, acconsento**                       **No, non acconsento**

c) comunicazione dei dati a UCIMA, Proma-Pack e Fiera Milano come indicato nel punto c) dell'informativa

**Si, acconsento**                       **No, non acconsento**

d) comunicazione dei dati a terzi facenti parte delle categorie merceologiche indicate sul sito [www.meat-tech.it](http://www.meat-tech.it) sezione settori espositivi come indicato nel punto d) dell'informativa

**Si, acconsento**                       **No, non acconsento**

Data \_\_\_\_\_ Timbro dell'Azienda e firma del Legale Rappresentante \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Timbro dell'Azienda e firma del Legale Rappresentante \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., si approvano e sottoscrivono espressamente i seguenti articoli: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 del presente Regolamento Generale.

Data \_\_\_\_\_ Timbro dell'Azienda e firma del Legale Rappresentante \_\_\_\_\_